

Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dalla Star Television Productions Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 luglio 2018, causa T-797/17, Star Television Productions / EUIPO — Marc Dorcel (STAR)

(Causa C-602/18 P)

(2018/C 436/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Star Television Productions Ltd (rappresentante: D. Farnsworth, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Marc Dorcel

Con ordinanza del 18 ottobre 2018, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha deciso che l'impugnazione è respinta.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance d'Épinal (Francia) il 1° ottobre 2018 — Cofidis SA / YU, ZT

(Causa C-616/18)

(2018/C 436/42)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance d'Épinal

Parti

Ricorrente: Cofidis SA

Convenuta: YU, ZT

Questioni pregiudiziali

Se la tutela garantita ai consumatori dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE ⁽¹⁾, osti a una disposizione nazionale che, in un'azione promossa da un professionista nei confronti di un consumatore e basata su un contratto di credito stipulato tra loro, vieta al giudice nazionale, alla scadenza di un termine di prescrizione di cinque anni che inizi a decorrere dalla conclusione del contratto, di rilevare e di sanzionare, d'ufficio o a seguito di un'eccezione sollevata dal consumatore, una violazione delle disposizioni relative all'obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore, previste all'articolo 8 della direttiva, di quelle relative alle informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, nei contratti di credito previste agli articoli 10 e seguenti della direttiva e, più in generale, del complesso delle disposizioni sulla tutela dei consumatori previste da detta direttiva.

⁽¹⁾ GU L 133, pag. 66.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 4 ottobre 2018 — AR / Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

(Causa C-622/18)

(2018/C 436/43)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: AR

Resistente: Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), 10 e 12 della direttiva n. 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che il titolare, che non abbia mai sfruttato il suo marchio e sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti su quest'ultimo alla scadenza del periodo di cinque anni successivo alla pubblicazione della sua registrazione, possa ottenere il risarcimento di un danno per contraffazione facendo valere un pregiudizio arrecato alla funzione essenziale del suo marchio, a seguito dell'uso, da parte di un terzo, anteriormente alla data di decorrenza della decadenza, di un segno simile al detto marchio per designare prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato.

⁽¹⁾ GU L 299, pag. 25.

Impugnazione proposta l'11 ottobre 2018 dall'Apple Distribution International avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 27 luglio 2018, causa T-101/17, Apple Distribution International/Commissione europea

(Causa C-633/18 P)

(2018/C 436/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Apple Distribution International (rappresentanti: S. Schwiddessen, H. Lutz, Rechtsanwälte, N. Niejahr, Rechtsanwältin, A. Patsa, Advocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata nella sua integralità;
- dichiarare che l'Apple è direttamente e individualmente interessata dalla decisione impugnata;
- rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nel merito; e
- condannare la Commissione alle proprie spese nonché alle spese dell'Apple inerenti al presente procedimento e al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

L'Apple sostiene che l'ordinanza impugnata è viziata dai seguenti errori di diritto:

- In primo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato e avrebbe omesso di prendere in considerazione elementi di prova rilevanti quando ha valutato se la posizione in termini di concorrenza dell'Apple nel mercato per la fornitura di servizi di intrattenimento home video in Germania sia significativamente interessata dalla decisione contestata ⁽¹⁾.
- In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe applicato correttamente il criterio giuridico per la valutazione dell'interesse individuale nel ritenere che l'Apple non appartenga al ristretto gruppo di imprese che erano individuabili quando la decisione impugnata è stata adottata in base a criteri tipici dei membri di detto gruppo.